

# COMUNE DI VILLAURBANA

## Provincia di Oristano

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N° 021</b>	<b>del Registro Deliberazioni</b>
<b>del 26.04.2012</b>	

<b>OGGETTO</b>	<b>Modifica “Regolamento per la disciplina e la gestione dei terreni gravati da uso civico nel Comune di Villaurbana”.</b>
----------------	--

L’anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **20,05** in Villaurbana nella Casa Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All’appello risultano:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>GARAU</b> Antonello	<b>X</b>		<b>PIREDDU</b> Paolo	<b>X</b>	
<b>ATZORI M.</b> Maddalena	<b>X</b>		<b>SERRA</b> Alessandro	<b>X</b>	
<b>CASTA</b> Alessandra	<b>X</b>		<b>CASULA</b> Luca	<b>X</b>	
<b>LAI</b> Giovanni	<b>X</b>		<b>DESSI’</b> Mauro	<b>X</b>	
<b>MELONI</b> Dino	<b>X</b>		<b>LAI</b> Maurizio	<b>X</b>	
<b>PAULESU</b> Marco	<b>X</b>		<b>PAU</b> Mario	<b>X</b>	
<b>PINNA</b> Remo	<b>X</b>		<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau  
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

### IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica:

Elab.: S.Z.  
Red. A.A.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

## PREMESSO:

**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 27.04.1998, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il *“Regolamento per la disciplina e la gestione dei terreni gravati da uso civico nel Comune di Villaurbana”*, successivamente con deliberazione CC 34 del 13.09.2002 e n° 12 del 01.04.2009 lo stesso regolamento è stato modificato per assumere la forma attualmente in vigore;

**CHE** il regolamento attualmente in vigore recita:

**- all'art. 8** *“Saranno ascritti a tale categoria i terreni di forestazione produttiva, di recupero ambientale o idrogeologico. Le concessioni avranno durata massima trentennale”*

**- all'art. 18,** *“Le concessioni sono rinnovabili e revocabili per motivi di interesse pubblico. In caso di revoca competerà al concessionario un indennizzo nella misura da stabilirsi con apposita stima prodotta da un tecnico abilitato e che tenga conto dei contributi erogati da Enti Pubblici”*

**RITENUTO** opportuno modificare ed innovare gli art. 8 e 18: nel seguente modo:

**Art. 8)** *Saranno ascritti a tale categoria i terreni di forestazione produttiva, di recupero ambientale o idrogeologico. Le concessioni avranno durata massima quindicennale, rinnovabile per analogo periodo.*

**Art. 18)** *Le concessioni sono rinnovabili, sono revocabili prima della scadenza per motivi di interesse pubblico e per motivi di grave inadempienza contrattuale addebitabile al concessionario.*

*In caso di revoca anticipata sulla scadenza naturale del contratto, o di mancato rinnovo della prima concessione in caso di interventi di tipo “Silvicoltura” (Titolo IV art. 8 del Regolamento), disposta dall'Amministrazione per motivi di interesse pubblico, competerà al concessionario un indennizzo per gli eventuali investimenti e migliorie apportate, nella misura da stabilirsi con apposita stima prodotta da un tecnico abilitato ed approvata dalla Giunta Comunale.*

*Tale stima avrà lo scopo di valutare il valore residuo degli investimenti e/o migliorie realizzati da indennizzarsi; esso terrà conto della spesa documentata per la realizzazione delle migliorie e/o degli investimenti in parola, al netto di eventuali contributi erogati da Enti Pubblici e dovrà essere rapportato in modo proporzionale al periodo sottratto alla fruizione dell'investimento medesimo a causa della revoca anticipata della concessione.*

*Per investimenti per silvicoltura (Titolo IV art. 8 del Regolamento), o attività affini, la durata per la fruizione degli investimenti si intende di 15 anni, con diritto di prelazione, per la prossima concessione, a favore del concessionario uscente; in questo caso, la determinazione dell'indennizzo, per revoca non imputabile al concessionario, sarà rapportato in modo proporzionale al periodo sottratto ai 15 anni previsti di durata massima della concessione. Per investimenti per silvicoltura, in caso di mancato rinnovo della prima concessione, l'entità dell'indennizzo terrà conto della spesa documentata per la realizzazione delle migliorie e/o degli investimenti, al netto di eventuali contributi erogati da Enti Pubblici e sarà ridotto del 50%;*

*Nulla sarà dovuto per revoca della concessione disposta per cause imputabili al concessionario, nè in caso di scadenza del rinnovo, o di rinuncia per decisione del concessionario;*

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**SENTITO** il Sindaco che espone la proposta e propone l'approvazione con una rettifica, ossia nell'art. 18, secondo capoverso, cassare le parole “o di mancato rinnovo della prima concessione”;

**SENTITO** il Consigliere Casula, che ritiene la proposta poco chiara e controversa. Comunque propone di integrare il primo comma dell'art. 18 con l'aggiunta dopo la parola pubblico e la lettera O preceduta da barra;

**SENTITO** il Consigliere Dessì che chiede di conoscere il perché viene proposta la modifica del

regolamento;

**IL SINDACO** risponde che è stata avanzata una richiesta da parte di un imprenditore che, per essere accolta, necessita di questa modifica. Quindi propone l'approvazione della proposta con le due rettifiche sopra riportate all'art. 18;

**CON VOTI** favorevoli 9 e astenuti 4 (Casula, Lai M., Dessì, Pau) espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti;

## DELIBERA

**GLI** art. 8 e 18 del Regolamento comunale per la gestione dei terreni gravati da uso civico, sono i seguenti e sostituiscono integralmente quelli approvati in precedenza:

**Art. 8)** *Saranno ascritti a tale categoria i terreni di forestazione produttiva, di recupero ambientale o idrogeologico. Le concessioni avranno durata massima quindicennale, rinnovabile per analogo periodo.*

**Art. 18)** *Le concessioni sono rinnovabili, sono revocabili prima della scadenza per motivi di interesse pubblico e/o per motivi di grave inadempienza contrattuale addebitabile al concessionario.*

*In caso di revoca anticipata sulla scadenza naturale del contratto, in caso di interventi di tipo “Silvicoltura” (Titolo IV art. 8 del Regolamento), disposta dall’Amministrazione per motivi di interesse pubblico, competerà al concessionario un indennizzo per gli eventuali investimenti e migliorie apportate, nella misura da stabilirsi con apposita stima prodotta da un tecnico abilitato ed approvata dalla Giunta Comunale.*

*Tale stima avrà lo scopo di valutare il valore residuo degli investimenti e/o migliorie realizzati da indennizzarsi; esso terrà conto della spesa documentata per la realizzazione delle migliorie e/o degli investimenti in parola, al netto di eventuali contributi erogati da Enti Pubblici e dovrà essere rapportato in modo proporzionale al periodo sottratto alla fruizione dell’investimento medesimo a causa della revoca anticipata della concessione.*

*Per investimenti per silvicoltura (Titolo IV art. 8 del Regolamento), o attività affini, la durata per la fruizione degli investimenti si intende di 15 anni, con diritto di prelazione, per la prossima concessione, a favore del concessionario uscente; in questo caso, la determinazione dell’indennizzo, per revoca non imputabile al concessionario, sarà rapportato in modo proporzionale al periodo sottratto ai 15 anni previsti di durata massima della concessione. Per investimenti per silvicoltura, in caso di mancato rinnovo della prima concessione, l’entità dell’indennizzo terrà conto della spesa documentata per la realizzazione delle migliorie e/o degli investimenti, al netto di eventuali contributi erogati da Enti Pubblici e sarà ridotto del 50%;*

*Nulla sarà dovuto per revoca della concessione disposta per cause imputabili al concessionario, nè in caso di scadenza del rinnovo, o di rinuncia per decisione del concessionario;*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**(Antonello Garau)**

**IL SEGRETARIO**

**(Sebastiano Zedda)**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
10.05.2012 al 25.05.2012

Villaurbana, li 10.05.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Dott. Sebastiano Zedda)**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO  
F.to S. Zedda

=====

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
10.05.2012 al 25.05.2012

Villaurbana, li 10.05.2012

IL SEGRETARIO  
F.to S. Zedda

=====

**E' copia conforme all'originale.-**

Villaurbana, li 10.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott. Sebastiano Zedda)